

COLTIVARE L'INCLUSIONE PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ DELL'AGRICOLTURA SOCIALE



SOGGETTO ATTUATORE

Legacoop Veneto, Via Ulloa 5, 30175 Marghera Venezia

Progetto realizzato con la compartecipazione di
Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare

CURATORE

Curatrice del testo e direttrice scientifica del progetto
"Linea Guida: Agricoltura Sociale, gli strumenti operativi"
Dott.ssa Laura Giacomini

Con la collaborazione di
Studio Giorgia Brovazzo
Via Bembo 2/a, 30174 Mestre Venezia

GRAFICA

Maurizio Ercole

EDIZIONE

GenesiDesign.com
Via Verdi 22/b, 30170 Mestre Venezia

ISBN 978-88-96049-73-0



AGRICOLTORI ITALIANI
DIAMO VALORE ALLA TERRA

In collaborazione con Confederazione Italiana Agricoltori Veneto

INDICE

- **P. 04** **INTRODUZIONE** di Adriano Rizzi, Presidente Legacoop Veneto

- **P. 06** **CAPITOLO 1 - CHE COS'È L'AGRICOLTURA SOCIALE**
 - 07** 1.1 Definizione
 - 08** 1.2 Finalità
 - 09** 1.3 Caratteristiche innovative
 - 10** 1.4 Opportunità
 - 10** 1.5 Attività sociali connesse all'attività agricola

- **P. 12** **CAPITOLO 2 - LA NORMATIVA**
 - 13** 2.1 Il percorso verso una legge nazionale
 - 14** 2.2 Legge nazionale 141/2015
 - 16** 2.3 Legge regionale 14/2013 della Regione Veneto
 - 18** 2.3.1 Articolazione dell'elenco regionale delle fattorie sociali
 - 20** 2.3.2 Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali
 - 21** 2.4 Fattorie didattiche
 - 22** 2.4.1 Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche

- **P. 24** **CAPITOLO 3 - COME DIVENTARE OPERATORE DI AGRICOLTURA SOCIALE**
 - 25** 3.1 Documentazione per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali
 - 26** 3.2 Forme di finanziamento: il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
 - 26** 3.2.1 Misura 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole"
 - 27** 3.2.2 Misura 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"
 - 28** 3.2.3 Misura 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche"
 - 30** 3.3 Reti di imprese
 - 31** 3.4 A chi rivolgersi

- **P. 32** **CAPITOLO 4 - ESPERIENZE IN LEGACOOP VENETO**
 - 34** Castel Monte società cooperativa onlus – Fattoria sociale "El Contadin"
 - 35** Controvento cooperativa sociale onlus – Parco rurale di San Floriano
 - 36** Società cooperativa San Marco pescatori di Burano – Pescaturismo Burano
 - 37** Rochdale cooperativa sociale onlus – easy accessible tourism system

- **P. 38** **APPENDICE - Normativa**
 - 39** Legge n. 141 del 18 agosto 2015
 - 46** Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013

INTRODUZIONE

di **ADRIANO RIZZI** Presidente Legacoop Veneto



Le pratiche di agricoltura sociale sono riconducibili alla tradizione rurale italiana, caratterizzata dall'accoglienza e dall'inclusione, dalla solidarietà e dal mutuo aiuto su base familiare e locale, dalla trasmissione di saperi e di pratiche sostenibili.

Nella mutata e articolata situazione odierna, l'agricoltura sociale si configura come una rinnovata opportunità in grado di fornire soluzioni alle esigenze della società e alle trasformazioni del sistema del welfare: la multifunzionalità, la connessione tra mondo agricolo e sociale e la funzione educativa e formativa, infatti, permettono di dare risposte etiche e innovative.

Nonostante le difficoltà nel creare sinergie tra primo e terzo settore e tra mondo pubblico e privato, l'agricoltura sociale sta conoscendo una crescente diffusione anche in Veneto, regione nella quale l'agricoltura è stata – tradizionalmente – un importante fattore di sviluppo economico.

Un concreto riconoscimento nel nostro territorio è avvenuto con l'emanazione della legge regionale n. 14 del 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale": la definizione di un quadro normativo, infatti, costituisce una leva positiva nel processo di diffusione di queste pratiche.

Lo stesso Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Veneto prevede misure a favore della diversificazione delle attività delle imprese agricole, dello sviluppo delle attività extra-agricole nelle aree rurali e in particolare della creazione e diffusione di pratiche e reti di agricoltura sociale e fattorie didattiche.

Nel 2015 poi è stata emanata la legge nazionale n. 141, che ha ulteriormente rafforzato l'attenzione sulla tematica e che sarà destinata a rivestire un peso ancora maggiore con l'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Per valorizzare le realtà già esistenti, garantirne le buone pratiche, favorire lo sviluppo di nuovi progetti e incoraggiare la ricerca, la formazione, la comunicazione e lo scambio di esperienze in questo campo, Legacoop Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, promuove questo lavoro, cercando anche di evidenziare le diverse competenze già possedute dalle cooperative e di creare connessioni con le associazioni di categoria del settore agricolo. In quest'ottica il lavoro di ricerca compiuto è arricchito dal confronto con la Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto.

Varie sono le esperienze riconducibili alle pratiche di agricoltura sociale messe in atto da cooperative aderenti a Legacoop Veneto: ad esempio la fattoria sociale "El Contadin" della cooperativa sociale Castel Monte di Montebelluna o la fattoria didattica del Parco di San Floriano della cooperativa sociale Controvento di Mestre, o ancora il progetto Pescaturismo Burano della cooperativa di pescatori San Marco di Burano o il progetto easy accessible tourism system della cooperativa sociale Rochdale di Mestre, tutte iniziative che potrebbero svilupparsi ulteriormente in un rapporto di reciproca collaborazione.

Questo progetto non intende certamente rappresentare un punto d'arrivo, quanto piuttosto facilitare la condivisione di buone prassi e incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove esperienze: ne può senz'altro derivare un contributo, innovativo ed efficace, allo sviluppo economico del nostro territorio.

Adriano Rizzi





CAPITOLO 1.
CHE COS'È
L'AGRICOLTURA
SOCIALE

1.1 DEFINIZIONE

Per **agricoltura sociale** si intende il complesso di attività svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative o altre realtà che uniscono l'impiego di risorse agricole con attività sociali, in altre parole che integrano nell'attività agricola attività di carattere socio-sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo rivolte in particolare a persone svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

L'agricoltura sociale impiega quindi gli elementi produttivi dell'impresa agricola per offrire servizi alla persona, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio.

DEFINIZIONI DELLA NORMATIVA

Anche la normativa, trattata più dettagliatamente nel secondo capitolo, dà una descrizione di agricoltura sociale.

L'art. 1 della **legge nazionale 141/2015** recita:

“La presente legge [...] promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”

La **legge regionale 14/2013 della Regione Veneto** all'art. 1 indica:

“La Regione del Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità

di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.”

E l'art. 2 specifica che per agricoltura sociale si intende:

“[...] l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale [...]”.

8

1.2 FINALITÀ

I **servizi offerti** dall'agricoltura sociale perseguono il **benessere della collettività** attivando le risorse del territorio e della comunità parallelamente a quelle formali dei servizi socio-sanitari e rispondendo così al bisogno di politiche di welfare sussidiarie, finalizzate a creare benefici inclusivi, sostenere percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, facilitare l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, favorire concretamente e in modo continuativo la coesione sociale.

L'agricoltura sociale punta infatti a riunificare bisogni, identità, tutele per tutti i cittadini indipendentemente dalle loro abilità, sostenendo il valore del lavoro inteso soprattutto come elemento fondante di una società più giusta e coesa e non solamente come fonte di reddito. L'agricoltura sociale non sposa il principio di pura assistenza alle persone in difficoltà; piuttosto cerca di creare percorsi di **inclusione sociale attiva**. Allo stesso tempo realizza queste pratiche tramite processi produttivi autentici e concreti in grado di garantire la loro **sostenibilità economica**.

1.3 CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'agricoltura sociale può essere letta come una pratica di **sviluppo** locale, sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale e considerata come un processo di **innovazione sociale**: alla base vi è infatti l'abilità di mettere assieme in modo duraturo diversi soggetti e risorse al fine di costruire pratiche favorevoli alla qualità del vivere all'interno del sistema locale. In questa pratica si concretizza la collaborazione tra l'azione degli attori pubblici, del privato, del terzo settore, dei cittadini e dei consumatori per la realizzazione di soluzioni e servizi di utilità pubblica e di progetti caratterizzati dalla sostenibilità.

Che l'agricoltura sociale abbia le caratteristiche dell'innovazione è dimostrato anche dalla capacità di concepire soluzioni utili per creare e distribuire ricchezza, realizzare rapporti più bilanciati nell'accesso alle risorse, creare valore economico, sociale e nuova occupazione, intessere dinamiche sociali attraverso beni relazionali e di comunità, attivare meccanismi di fiducia e reciprocità, creare reti di protezione sociale, trasmettere saperi e conoscenze, salvaguardare tradizioni, valorizzare patrimoni culturali, agire secondo responsabilità nei confronti della comunità locale, gestire e valorizzare le aree rurali e le risorse naturali.

È possibile includere all'interno di questo settore dell'agricoltura anche alcune prassi caratterizzate da **connotati etici** sempre più riconosciuti dai consumatori, come le produzioni biologiche, biodinamiche e a basso impatto ambientale, i canali di vendita a filiera corta, a 'chilometro zero' e i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), l'attitudine a lavorare in rete e l'attenzione alla dimensione territoriale.

1.4 OPPORTUNITÀ

L'agricoltura sociale rappresenta anche una **nuova opportunità per gli agricoltori** di includere **servizi alternativi, ampliando e diversificando** la loro attività. Inoltre può rappresentare nuove forme di guadagno e favorire lo sviluppo di relazioni tra rurale e urbano. L'agricoltura sociale non è da intendersi però solo come un tipo di diversificazione delle attività aziendali, bensì come una forma di economia in cui i processi del mercato e della reciprocità agiscono in modo combinato in una nuova concezione di responsabilità e partecipazione attiva e in cui tradizioni e caratteri delle comunità rurali rispondono a bisogni della società odierna.

1.5 ATTIVITÀ SOCIALI CONNESSE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

10

Vale la pena ricordare chi sia un imprenditore agricolo e come le pratiche sociali possano essere considerate attività connesse.

Il nuovo **articolo 2135 del codice civile** definisce l'**imprenditore agricolo** come:

"[...] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmen-

te impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

L'imprenditore agricolo può, quindi, fornire **servizi di valenza sociale** e farli valere come **attività connesse** a quelle principali quando sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo previsti per tutte le attività connesse:

- per quanto riguarda il requisito soggettivo, va verificato che l'attività di fornitura del servizio sociale sia gestita proprio dall'imprenditore agricolo che esercita l'attività principale;
- per quanto riguarda invece il requisito oggettivo, va accertato che la fornitura del servizio sociale sia realizzata tramite l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate abitualmente nelle attività agricole principali.

Per poter rientrare fra le attività connesse, quindi, l'attività finalizzata alla fornitura del servizio sociale deve essere realizzata dall'imprenditore agricolo e non deve assumere le caratteristiche dell'attività principale a livello di dimensione, capitali e risorse umane impiegate.



CAPITULO 2. **LA NORMATIVA**

Si espongono di seguito la normativa nazionale e quella regionale del Veneto non in base all'ordine cronologico di emanazione, ma secondo una logica gerarchica: benché la legge della Regione Veneto e i suoi decreti attuativi, infatti, abbiano preceduto la legge nazionale, l'uscita dei decreti attuativi della legge nazionale potranno influenzare e modificare quelli regionali.

2.1 IL PERCORSO VERSO UNA LEGGE NAZIONALE

L'inizio del percorso che ha portato al riconoscimento delle pratiche di agricoltura sociale e all'emanazione di una legge nazionale sul tema può essere ravvisato nel **D.Lgs. n. 228/2001**, che modifica l'**art. 2135 del codice civile** estendendo le tipologie di attività considerate agricole e introducendo importanti cambiamenti sulla configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agricola. Grazie a questa apertura l'agricoltura sociale si colloca tra le attività connesse all'agricoltura.

Un altro importante passo è quello derivato dalla **legge di orientamento 2003**, che introduce la figura dell'**Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**. Anche le società di persone, di capitali e le cooperative possono ottenere la qualifica di imprenditori agricoli professionali e questo permette loro l'accesso ai benefici previsti per gli imprenditori agricoli.

L'agricoltura sociale è stata riconosciuta per la prima volta quale area di intervento delle politiche pubbliche nel **Piano Strategico Nazionale (PSN) 2007-2013**, adottato su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tra le azioni chiave dell'Asse III si fa riferimento all'agricoltura sociale come strumento per migliorare l'attrattività dei territori e per la diversificazione dell'economia rurale.

Anche il Ministero della salute il 16 febbraio **2007**, con l'approvazione del **Programma "Guadagnare Salute"**, documento di programmazione e indirizzo con un taglio multisettoriale sulle tematiche riguardanti la tutela della salute, menziona le fattorie sociali come pratiche caratterizzate dalla multifunzionalità e luogo di sviluppo di attività salutari per la popolazione.

Nel **2011** nasce il **Forum nazionale sull'agricoltura sociale**, che mette in luce il già ampio panorama di leggi regionali, e sempre nello stesso anno viene svolta un'**indagine conoscitiva** sull'agricoltura sociale promossa dalla Camera dei Deputati, che porta nel **2012** a una **discussione a livello ministeriale** e a un seminario presso il Ministero della salute promosso

dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria in cui viene descritto lo stato del fenomeno dell'agricoltura sociale e ne vengono sottolineate le caratteristiche di novità all'interno delle politiche sociali e sanitarie, multidisciplinarietà, efficacia nella mescolanza tra innovazione e tradizione e responsabilità nei confronti della società.

Il 16 marzo **2013** arriva alla Camera la **Proposta di legge 'Fiorio' 303 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"**, che diventa Disegno di legge **approvato** dalla Camera dei Deputati il 15 luglio **2014**.

2.2 LEGGE NAZIONALE 141/2015

La legge nazionale 141/2015 promuove l'agricoltura sociale nel rispetto dei principi disciplinati dall'art. 117 della Costituzione e delle competenze regionali ed è composta da 7 articoli:

1. nel primo, come visto nel capitolo precedente, vengono indicate le **finalità** della normativa;
2. nel secondo articolo vengono elencate le **attività** intese come agricoltura sociale e nello specifico:
 - l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
 - le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali;
 - le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative;
 - l'educazione ambientale e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

Nello stesso articolo viene indicato che tali attività possono essere svolte anche dalle cooperative sociali "il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricol-

tura sociale [...] in misura corrispondente al fatturato agricolo". Viene infine indicato che le attività, quando previsto dalla normativa del settore, devono essere svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti sul territorio;

3. nel terzo articolo vengono fornite indicazioni per il **riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale** per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
4. l'articolo quattro è destinato alle disposizioni in materia di **organizzazioni di produttori**;
5. nell'articolo cinque sono fornite indicazioni sui **locali** in cui esercitare l'attività;
6. nel sesto articolo vengono indicati i possibili **interventi di sostegno** a favore dell'agricoltura sociale, come:
 - l'assegnazione di criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da agricoltura sociale nelle gare di fornitura per mense scolastiche e ospedaliere;
 - la definizione da parte dei comuni di modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti di agricoltura sociale nelle aree pubbliche;
 - il riconoscimento di criteri di priorità per gli operatori di agricoltura sociale nell'alienazione e locazione di terreni demaniali, degli enti pubblici territoriali e non territoriali e di beni e terreni confiscati alle mafie;
 - la predisposizione di piani regionali di sviluppo rurale che favoriscano la multifunzionalità delle imprese agricole e la diffusione di pratiche di agricoltura sociale;
7. l'articolo sette prevede infine l'istituzione di un **Osservatorio nazionale** sull'agricoltura sociale allo scopo di definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare ed elaborare informazioni sulla presenza e sullo sviluppo dell'agricoltura sociale e sulla diffusione di buone pratiche, raccogliere e valutare le ricerche nel settore e proporre iniziative di integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale. Vengono indicati inoltre i componenti dell'Osservatorio.

La legge nazionale attende ancora i **decreti attuativi**, sulla base dei quali le leggi regionali dovranno essere eventualmente adattate.

2.3 LEGGE REGIONALE 14/2013 DELLA REGIONE VENETO

Secondo il titolo V della Costituzione Italiana, spetta esclusivamente alle regioni promuovere l'agricoltura sociale con apposite leggi, in considerazione della competenza regionale in materia di agricoltura e politiche sociali (art. 117 Costituzione).

In Veneto si parte dalla **deliberazione della Giunta regionale n. 1234 del 25 giugno 2012**, che istituisce un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in tema di agricoltura sociale, per arrivare il **28 giugno 2013 all'emanazione della legge regionale n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"**.

La legge sull'agricoltura sociale, che arriva in assenza di una normativa nazionale, testimonia l'importanza di questa attività connessa all'agricoltura in Veneto.

La **relazione al Consiglio regionale** che accompagna la legge sottolinea come la multifunzionalità dell'impresa agricola, trattata nell'iniziativa legislativa regionale, da un lato implichi il valore dell'agricoltura quale strumento di caratterizzazione del paesaggio rurale, di mantenimento della biodiversità e di conservazione delle risorse ambientali, dall'altro generi benefici per fasce vulnerabili o svantaggiate della popolazione attraverso servizi innovativi che possono costituire un'efficace risposta alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. L'agricoltura sociale così intesa può essere considerata tra i percorsi strategici di sviluppo rurale. In tal senso, si evidenzia ancora nella relazione, la Regione Veneto si era già approcciata al tema nel ciclo di programmazione 2000-2006 inserendo le fattorie sociali tra i possibili destinatari della misura dedicata alla "Diversificazione delle attività legate all'agricoltura" e nel ciclo 2007-2013 includendo alcune pratiche di agricoltura sociale nella misura 311 dedicata alla "Diversificazione in attività non agricole".

Nella relazione viene sottolineato inoltre come sia necessario costruire un quadro di riferimento legislativo a partire dal livello a cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, cioè quello regionale.

Viene poi indicato che l'esame istruttorio del progetto di legge si è intersecato con i lavori del Gruppo di tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale istituito con deliberazione della Giunta

regionale, con il coinvolgimento delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di politiche agricole, sociali e del lavoro, dei rappresentanti delle ULSS e dei rappresentanti delle autonomie locali e delle associazioni di categoria del comparto agricolo e dei soggetti operanti nel sociale.

La legge è composta da 8 articoli:

1. il primo articolo indica le **finalità**: “La Regione Veneto promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni”;
2. il secondo articolo, come visto in precedenza, **definisce** cosa si intenda per agricoltura sociale e per fattorie sociali;
3. nell’articolo tre sono descritte le **attività** di agricoltura sociale e in particolare sono indicate:
 - le politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e soggetti appartenenti alle fasce deboli;
 - i percorsi abilitativi e riabilitativi;
 - le iniziative educative, assistenziali e formative e le azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori e ad adulti e anziani;
 - i progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti;
4. con l’articolo quattro viene istituito, presso la Giunta regionale, l’**Osservatorio regionale** dell’agricoltura sociale, con lo scopo di raccogliere dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti in questo ambito, monitorare la presenza e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio, valutare la qualità dei servizi per la diffusione di buone prassi, raccogliere e valutare studi e ricerche sull’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale. Sempre lo stesso articolo indica quali siano i soggetti che compongono l’Osservatorio;
5. il quinto articolo prevede l’adozione dell’**elenco e della rete delle fattorie sociali**

presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;

6. l'articolo sei descrive le **misure di sostegno** destinate alle attività e ai prodotti provenienti da agricoltura sociale e nello specifico:
- la concessione di beni del patrimonio regionale;
 - la promozione dell'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense gestite dalla Regione, dagli enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;
 - il riconoscimento di titoli preferenziali negli appalti pubblici per la fornitura di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva;
 - la riserva di posteggi in nuovi mercati o in caso di sopravvenuta disponibilità nei mercati già attivi;
 - il riconoscimento di titoli preferenziali negli appalti pubblici per la fornitura di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva;
 - l'impegno della Regione per l'organizzazione di percorsi formativi rivolti agli imprenditori agricoli, ai loro familiari e ai coadiuvanti, per la realizzazione di interventi di carattere informativo su materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale rivolti a dipendenti e amministratori degli enti pubblici e delle ULSS e a tutti i soggetti operanti nell'ambito, nonché per la sensibilizzazione degli enti locali alla concessione del loro patrimonio;
7. con l'articolo sette viene istituito un **logo** che tutte le aziende iscritte all'albo regionale hanno la possibilità di utilizzare come segno distintivo;
8. con l'articolo otto, infine, la Giunta regionale si impegna al **monitoraggio** dello stato di attuazione della legge e a riferirne con cadenza biennale.

2.3.1 ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

In attuazione alle disposizioni della legge regionale, la Giunta ha approvato il procedimento

amministrativo per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco regionale e le modalità della sua tenuta con il **D.G.R. n. 2334 del 9 dicembre 2014**, composto da cinque allegati.

L'**allegato A** indica le quattro sezioni in cui l'elenco si articola:

a) inserimento socio-lavorativo. Vengono iscritte a questa sezione le fattorie sociali che nell'ambito dell'attività agricola soddisfano una delle seguenti condizioni:

- ospitano tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione;
- sono disponibili ad attivare rapporti di collaborazione con i Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL) per progetti di formazione in situazione, progetti di alternanza struttura protetta-lavoro, progetti di integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei comuni, progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo, percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico;
- hanno alle proprie dipendenze una o più persone disabili;

b) percorsi abilitativi e riabilitativi. Vengono iscritte a questa sezione le fattorie sociali che nell'ambito dell'attività agricola soddisfano una delle seguenti condizioni:

- sono disponibili ad attivare con enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi mediante sottoscrizione di idonee convenzioni;
- sono accreditate per l'erogazione di servizi di supporto alle famiglie di minori (comunità educativa e riabilitativa per preadolescenti e adolescenti), per persone con disabilità (centro diurno e comunità alloggio), per dipendenti da sostanze da abuso (servizi di pronta accoglienza, semiresidenziali, residenziali di tipo A);
- sono disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali;
- sono disponibili ad attivare progetti sperimentali;

c) iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale. Vengono iscritte a questa sezione le fattorie sociali che nell'ambito dell'attività agricola soddisfano una delle seguenti condizioni:

- sono accreditate per l'erogazione di servizi per la prima infanzia (asilo nido, micro nido e centro infanzia), alla famiglia-minori (comunità educativa per minori, per

minori con pronta accoglienza, diurna per minori adolescenti, mamma-bambino e familiare) e alle persone anziane (comunità alloggio);

- sono disponibili all'erogazione di servizi quali comunità di tipo familiare mamma-bambino, di tipo familiare per persone con disabilità, di tipo familiare per malati psichiatrici, gruppo appartamento per persone con disabilità, per malati psichiatrici, casa albergo/mini alloggi per anziani, servizi ludico-ricreativi/ludoteche, servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia, struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale;
- sono disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia;
- sono disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali;
- sono disponibili ad attivare progetti sperimentali;

d) reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti. Vengono iscritti a questa sezione:

- soggetti disponibili ad accogliere progetti nell'ambito dell'attività agricola comprendenti lavoro o affidamento in prova all'esterno delle strutture penitenziarie, semilibertà, messa alla prova;
- istituti penitenziari disponibili ad accogliere progetti nell'ambito dell'attività agricola da realizzare all'interno delle strutture penitenziarie comprendenti la risocializzazione dei detenuti;
- istituti penitenziari che tra le proposte trattamentali prevedono attività agricole.

20

2.3.2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

L'**allegato A del D.G.R. n. 2334 del 9 dicembre 2014** riporta i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione all'elenco.

Requisiti soggettivi:

1. presenza di un'impresa agricola, sociale o altro soggetto regolarmente costituito e ope-

rante secondo i criteri di legge;

2. impegno ad adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale mediante la predisposizione, la sottoscrizione e il rispetto di un'apposita carta dei servizi;
3. frequenza di appositi percorsi formativi obbligatori da parte del titolare della ditta individuale, del partecipante familiare, del socio della società di persone e della società cooperativa o del referente delle attività di agricoltura sociale.

Requisiti oggettivi:

1. natura giuridica di azienda agricola o comunque svolgimento delle attività di coltivazione di un fondo, selvicoltura o allevamento di animali, integrate con attività sociali;
2. attività agricole comportanti un impegno minimo di 900 ore/anno, calcolate applicando i parametri ore/ettaro, ore/capo nonché i coefficienti di correzione dei tempi unitari convenzionali standard definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 10 dicembre 2013;
3. superficie dei terreni agricoli pari ad almeno 10.000 metri quadrati;
4. contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
5. possesso dei requisiti oggettivi correlati alla sezione dell'elenco in cui si richiede l'iscrizione.

2.4 FATTORIE DIDATTICHE

In questo contesto è opportuno e congruente presentare anche la **deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 21 aprile 2015**, che mediante quattro allegati ha definito e approvato le disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica.

Le **finalità** della normativa infatti trovano molti punti in comune con gli scopi dell'agricoltura sociale come:

- diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario per incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree destinate alla pesca e all'acquacoltura;
- salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando

il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e le loro tradizioni, e approfondire il legame esistente tra alimentazione, cultura, tradizione locale e patrimonio storico-culturale;

- diffondere la conoscenza e il valore culturale della civiltà rurale e marinara, dell'agricoltura e della pesca;
- valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete e conseguentemente anche l'economia locale;
- promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore e del pescatore considerati come i 'custodi' delle ricchezze ambientali e culturali del territorio.

2.4.1 ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE DIDATTICHE

22

Oltre ai requisiti generici specificati nell'allegato B, la **deliberazione della Giunta regionale n. 591/2015** richiede sul **piano formativo** di:

1. essere in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi di formazione base finanziati o approvati dalla Regione Veneto;

e riguardo alle **strutture** richiede di:

1. utilizzare locali e beni strumentali dell'azienda agricola o ittica per le attività didattiche che siano appositamente allestiti e resi funzionali al tipo di percorso didattico proposto;
2. rispettare le norme sulla sicurezza vigenti in materia e adottare tutte le misure necessarie per garantire il visitatore, quali un'adeguata segnaletica per ambienti e attrezzature che rappresentino un pericolo, un regolamento per la sicurezza del visitatore e una dotazione di base per il pronto soccorso;
3. assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche con opere provvisoriale, e garantire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico;
4. rispettare le linee operative in materia igienico-sanitaria per le attività didattiche in fattoria.

Sono inoltre indicati dei requisiti relativi a **didattica e accoglienza**:

1. va predisposto un Progetto didattico aziendale caratterizzato da un'elevata connessione didattica con le attività produttive dell'azienda e con le valenze ambientali del territorio. Possono essere predisposti percorsi sia all'interno che all'esterno della struttura aziendale e tali percorsi devono avere un approccio interattivo e adeguato ai destinatari;
2. le attività didattiche devono essere condotte dall'operatore di fattoria didattica, eventualmente coadiuvato da altro personale preparato e formato;
3. va accolto un numero di persone adeguato alle dimensioni degli spazi aperti e coperti della fattoria e alla disponibilità di personale preparato e formato.

La **comunicazione per l'iscrizione** all'elenco regionale delle fattorie didattiche va presentata alla Provincia di competenza via PEC, utilizzando l'apposita modulistica.

La Regione si impegna a promuovere le fattorie didattiche pubblicandone l'elenco sul proprio sito e sui social media, disponendo la presenza delle fattorie a fiere e manifestazioni e organizzando eventi per avvicinare la cittadinanza. Inoltre le fattorie didattiche iscritte hanno il diritto e l'obbligo di utilizzare il logo identificativo delle fattorie didattiche della Regione Veneto.

Vi sono poi degli **obblighi per il mantenimento dell'iscrizione**:

1. frequenza della giornata di aggiornamento annuale;
2. utilizzo del logo identificativo regionale e del marchio turistico;
3. utilizzo di tutta la modulistica prevista dalla Regione (Scheda aziendale, Scheda di prenotazione della visita, Scheda di gradimento, Scheda di registrazione delle classi in visita);
4. comunicazione annuale alla Regione dei dati relativi al numero e alla tipologia delle visite didattiche, attraverso la compilazione della Scheda di sintesi;
5. disponibilità ai controlli da parte delle Province sulla permanenza dei requisiti e sul rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché al monitoraggio da parte della Regione della qualità delle proposte didattiche.



CAPITOLO 3.
COME DIVENTARE
OPERATORE DI
AGRICOLTURA SOCIALE

3.1 DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

La documentazione da presentare per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, indicata dall'**allegato B** della **deliberazione attuativa n. 2334 del 2014** della Regione Veneto, consiste in:

1. domanda di iscrizione (allegato C);
2. piano aziendale (allegato D);
3. carta dei servizi delle fattorie sociali comprensiva del codice etico (allegato A, paragrafo 10);
4. convenzione per l'affidamento di parte delle attività istruttorie all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA (allegato E);
5. documentazione comprovante i requisiti di formazione e maturazione di specifiche esperienze relative alla sezione per la quale si richiede l'iscrizione;
6. eventuale altra documentazione specifica necessaria per l'esercizio delle attività relative alla sezione per cui si richiede l'iscrizione.

In attesa dell'approvazione del Decreto Ministeriale sulla definizione dei requisiti minimi, sono richiesti anche i seguenti documenti:

1. supporto grafico dell'estratto di mappa del contesto in cui è ubicata la fattoria sociale, sottoscritto da un tecnico abilitato, nonché planimetria degli edifici/strutture con l'indicazione delle attività di agricoltura sociale svolte in essi, corredata da documentazione fotografica;
2. dichiarazione, sottoscritta da parte di un tecnico abilitato, relativa al rispetto/sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali e di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro per i fabbricati e gli spazi destinati all'attività della fattoria sociale;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal datore di lavoro, accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del medesimo, sul rispetto degli obblighi previsti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività di agricoltura sociale per le quali si chiede l'iscrizione.

La domanda di iscrizione va inviata via PEC al dipartimento di agricoltura e sviluppo rurale della Regione Veneto.

3.2 FORME DI FINANZIAMENTO: IL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR)

Al fine di sviluppare le attività di fattorie sociali o fattorie didattiche è possibile accedere ai bandi relativi ad alcune **Misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto per il periodo 2014-2020**, illustrate di seguito. L'iscrizione agli elenchi della Regione Veneto permette di ottenere punteggi utili alla partecipazione ai bandi.

3.2.1 MISURA 6.4.1 “CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE”

26

Tale misura sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola per mezzo di attività extra-agricole. Le attività finanziabili sono rivolte anche alla creazione o all'ampliamento di funzioni sociali, come le attività legate all'agricoltura sociale.

La misura supporta lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzare la loro operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive, di erogazione di servizi ed energetiche; inoltre permette il miglioramento della redditività, il mantenimento e il consolidamento della loro funzione di presidio e integrazione socio-economica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Per interventi relativi a fattorie sociali e turismo rurale è richiesta l'iscrizione agli appositi elenchi regionali.

Tra i criteri di selezione vi è anche l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla diversificazione in attività extra-agricole:

- ristrutturazione e ammodernamento dei beni immobili;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

- acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- spese generali collegate alle spese dei punti precedenti quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

ATTIVAZIONE DEI BANDI

- Bandi destinati alla ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli (Focus Area 2A): ottobre-dicembre 2017, 2019 e 2020;
- bandi destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo (Focus Area 2B): ottobre-dicembre 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- bandi destinati a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui non alimentari ai fini della bioeconomia (Focus Area 5C): ottobre-dicembre 2018.

27

3.2.2 MISURA 6.4.2 “CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE AREE RURALI”

La misura sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla crescita economica e sociale del territorio rurale attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio. Le attività previste sono finalizzate a incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali.

Il supporto è fornito anche per investimenti tesi ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi alla popolazione rurale nell'ambito del settore sociale.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla creazione e sviluppo dell'attività extra-agricola:

- ristrutturazione e ammodernamento dei beni immobili;

- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
- acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

BENEFICIARI

Microimprese e piccole imprese, persone fisiche.

ATTIVAZIONE DEI BANDI

Bandi destinati a favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione (Focus Area 6A): ottobre-dicembre 2016, 2018 e 2020.

3.2.3 MISURA 16.9.1 “CREAZIONE E SVILUPPO DI PRATICHE E RETI PER LA DIFFUSIONE DELL'AGRICOLTURA SOCIALE E DELLE FATTORIE DIDATTICHE”

28

La diversificazione della normale attività agricola verso attività extra-agricole può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali. Tuttavia va riconosciuta e quindi sostenuta la complessità di rapporti, ruoli e funzioni tra i diversi soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi sia di agricoltura sociale che di educazione ambientale e alimentare, nonché la complessità nella creazione di rapporti di cooperazione e reti tra questi soggetti.

La misura sostiene le spese relative alla costruzione, organizzazione e coordinamento, agli studi propedeutici e all'animazione delle forme associate di soggetti coinvolti nell'agricoltura sociale e nelle fattorie didattiche. Lo scopo è sviluppare nuovi rapporti di collaborazione tra diversi operatori e creare reti o nuove attività delle stesse. Inoltre la misura sostiene i servizi e le pratiche di agricoltura sociale realizzate in cooperazione tra soggetti pubblici e fattorie sociali.

Il gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica così formatosi deve:

1. essere costituito da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, uno dei quali

deve essere fattoria sociale o fattoria didattica iscritta agli elenchi regionali;

2. avere tra i componenti almeno un soggetto che sia un'impresa agricola;
3. costituirsi secondo una delle seguenti forme associative: associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di imprese, contratto di rete, consorzio, cooperativa;
4. dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. Il regolamento assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.

SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda le spese, nella fase di studio e animazione sono considerate ammissibili:

- le spese per la predisposizione di uno studio preliminare;
- le spese per attività amministrativa.

Nella fase di gestione del gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica sono ammissibili:

- i costi amministrativi e legali per la costituzione del gruppo;
- i costi dell'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il piano dell'attività di cooperazione/rete;
- i costi di esercizio della cooperazione;
- i costi per le attività di divulgazione;
- i costi per la realizzazione dei servizi e delle pratiche di agricoltura sociale;
- le spese generali.

BENEFICIARI

Gruppo di cooperazione o relativi soggetti componenti (fattorie sociali iscritte all'albo regionale e loro associazioni; fattorie didattiche iscritte all'albo regionale e loro associazioni; enti pubblici; scuole private; organismi di formazione e consulenza; soggetti misti pubblico-privati; soggetti privati erogatori di servizi sociali).

ATTIVAZIONE DEI BANDI

Bandi destinati a favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione (Focus Area 6A): aprile-giugno 2017.

3.3 RETI DI IMPRESE

Ai fini della realizzazione di esperienze di agricoltura sociale sono necessari, come si è visto in precedenza, requisiti e competenze molto eterogenei. La creazione di **sinergie** tra soggetti diversi può essere una soluzione alla complessità della tematica.

L'**aggregazione delle imprese**, dalle semplici forme di collaborazione fino alla nascita di nuovi soggetti, può costituire una risposta per cogliere le opportunità offerte dall'agricoltura sociale, perché consente di connettere competenze e mezzi e garantisce anche una maggiore possibilità di accesso al credito. L'eterogeneità dei soggetti che si trovano a collaborare con professionalità differenti suscita la creazione di modelli versatili e adattabili ai bisogni del territorio; ad ogni modo lo strumento che appare più adeguato per creare sinergie durature è il **contratto di rete**.

Tale contratto si configura come una libera aggregazione tra imprese con l'obiettivo di accrescere competitività e innovatività. È la **legge n. 33/2009** a introdurre e regolare il contratto di rete come strumento giuridico di collaborazione inter-imprenditoriale, poi oggetto di successivi interventi normativi. La rete di imprese permette l'aggregazione di più soggetti giuridici che, operando ognuno nel proprio ambito, costituiscono un gruppo di collaborazione al fine di mettere a disposizione le proprie esperienze ed eventualmente anche le proprie risorse per affermare e sostenere un'identità comune del prodotto o servizio erogato.

Si tratta di una forma di aggregazione leggera e flessibile, che consente di individuare obiettivi comuni in un **programma condiviso** attraverso il potenziamento di competenze e peculiarità che ciascuno può apportare e a cui consegue un vantaggio competitivo, ma che permette anche alle singole partecipanti di mantenere la propria individualità e autonomia.

Più nel dettaglio, la rete è un contratto sottoscritto da imprese che decidono di condividere degli obiettivi strategici di innovazione e miglioramento competitivo per mezzo di un programma comune in base al quale si obbligano reciprocamente a collaborare in forme e ambiti predefiniti attinenti all'esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto di rete può essere stipulato tra due o più imprese, qualunque siano la loro forma giuridica, la loro dimensione o il loro ambito di attività, ed è aperto all'ingresso o uscita di altri

imprenditori. Inoltre prevede l'aggregazione tra imprese con comunione di scopo, senza necessariamente creare un nuovo soggetto di diritto né una nuova e distinta attività d'impresa: le realtà che vi aderiscono svolgeranno concretamente, ognuna per la propria parte, le attività oggetto della rete, che già rientrano nelle attività d'impresa di ciascuna. La rete può acquisire o meno soggettività giuridica a seconda del volere dei partecipanti.

Per la realizzazione dello scopo comune le imprese devono stabilire un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ogni partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune, oltre agli obiettivi di efficienza, innovazione e competitività che intendono realizzare.

Se le imprese partecipanti stabiliscono di attribuire soggettività giuridica alla rete, devono inoltre costituire un fondo patrimoniale comune e un organo condiviso che curi i rapporti e le attività, anche commerciali, con i terzi.

Il contratto di rete è soggetto a iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna partecipante. Se si intende costituire una rete con personalità giuridica, l'iscrizione deve essere effettuata nel Registro delle Imprese presso cui è fissata la sua sede.

Tale tipologia di contratto prevede varie forme di agevolazioni fiscali e amministrative.

3.4 A CHI RIVOLGERSI

LEGACOOP VENETO

Via G. Ulloa 5, 30175 Marghera Venezia

Tel. 041.5490273 - Fax 041.5490249 - segreteria@legacoop.veneto.it

SPORTELLO NUOVA IMPRESA

Tel. 041.5490273 / 0444.563672 - Fax 041.5490249 - 0444.562267

UFFICIO LEGISLATIVO E FISCALE

Tel. 041.5490267 - Fax 041.5490249 - ufficio.legislativoefiscale@legacoop.veneto.it



CAPITOLO 4. ESPERIENZE IN LEGACOOP VENETO

Si espongono di seguito le esperienze di quattro cooperative aderenti a Legacoop Veneto, che operano o si configurano già come fattorie sociali o didattiche o che comunque svolgono attività o forniscono servizi potenzialmente in sinergia e in rapporto di reciproco vantaggio con le pratiche dell'agricoltura sociale.



CASTEL MONTE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS

Piazza Parigi 7, 31044 Montebelluna (TV)

www.castelmonteonlus.it

FATTORIA SOCIALE "EL CONTADIN"

Via Circonvallazione Est 13, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

www.elcontadinfattoriasociale.com

34

La cooperativa Castel Monte è la capogruppo di un gruppo imprenditoriale sociale che ha come finalità la promozione umana, morale e culturale di persone socialmente svantaggiate attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nel 2008 la cooperativa ha dato vita alla fattoria sociale "El Contadin", in cui praticare attività a carattere agricolo con lo scopo di offrire uno spazio di formazione e di crescita anche a persone che a causa di una disabilità o uno svantaggio sociale sarebbero escluse dal mercato del lavoro. Le attività agricole si adattano facilmente a diverse esigenze perché tutto il processo produttivo può essere scomposto in tante piccole attività.

Due ettari sono destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi, un ettaro al vigneto. La produzione privilegia prodotti locali e tradizionali e la coltivazione avviene rispettando i tempi e le esigenze della terra e la stagionalità. Viene utilizzata la concimazione biologica e per alcune colture la coltivazione biodinamica. La produzione agricola è destinata alla vendita nella bottega della fattoria, in cui sono presenti anche i prodotti della cooperativa Libera Terra.

CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via dei Molini 7/3, 30173 Favaro Veneto Venezia
www.veneziacontrovento.it

PARCO RURALE DI SAN FLORIANO

Loc. Colle San Floriano 2, 33070 Polcenigo (PN)
www.parcosanfloriano.it

Controvento è una cooperativa sociale di tipo B che persegue finalità sociali e di promozione umana. Negli spazi del Forte Marghera a Mestre gestisce servizi culturali, educativi, attività produttive e ristorazione, tramite i quali agevola l'integrazione lavorativa di persone diversamente abili e svantaggiate sia sul piano fisico che su quello psicologico.

Dal 2014, tramite la propria azienda agricola, gestisce il Parco di San Floriano, un ambiente rurale aperto composto da circa 65 ettari tra parco, campi, frutteti, pascoli e orti. Nel parco sono presenti due foresterie, due punti ristoro e spazi attrezzati per eventi aziendali e corsi di formazione e vengono organizzati spettacoli e serate musicali. L'obiettivo di Controvento è trasformare il parco in un centro di educazione ambientale.

Vengono già prodotte frutta e verdura che sono utilizzate o trasformate nei punti di ristoro, ma che è anche possibile acquistare nei punti vendita. Sono allevati animali di razze minori o a rischio di estinzione e vi sono campi catalogo a scopo di preservazione della genetica delle varietà. Sono inoltre offerte attività educative per le scuole, per la promozione della sostenibilità, della sana alimentazione e della conoscenza del territorio.

SOCIETÀ COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO

Via Terranova 215, 30012 Burano Venezia
www.cooperativasanmarco.com

PESCATURISMO BURANO

www.pescaturismoburano.com

La San Marco è una cooperativa di pescatori di Burano, fondata nel 1896, che oggi conta circa 100 pescatori. La cooperativa consente la gestione di postazioni al Mercato Ittico di Venezia per la vendita all'ingrosso dei prodotti lagunari e del Nord Adriatico, nonché la gestione di oltre 200 ettari di sub-concessioni per la venericoltura; offre inoltre ai propri associati servizi vari connessi alla pesca o a pratiche amministrative.

Il progetto di Pescaturismo Burano coinvolge scolaresche, turisti, cittadini e utenti interessati in un itinerario su piccole imbarcazioni attraverso la laguna di Venezia per riscoprire il valore ambientale, sociale, culturale ed economico del mondo della pesca e delle sue peculiari tradizioni.

Il progetto mira a promuovere un turismo alternativo volto soprattutto a favorire un corretto approccio alla natura, attraverso il diretto trasferimento di conoscenze, capacità e competenze degli operatori del settore. La comunità peschereccia di Venezia è caratterizzata infatti da ambiti marini e lagunari in cui la pesca artigianale è ancora vivace e tramanda antiche tradizioni. Ciò garantisce altresì un'importante funzione di presidio dell'ecosistema lagunare.

Il progetto Pescaturismo si avvale inoltre di iLagoon: un'applicazione per tablet che funge da guida interattiva nel corso dell'attività.

ROCHDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via E. Toti 38, 30173 Mestre Venezia

www.cooperativarochdale.it

EASY ACCESSIBLE TOURISM SYSTEM

easyvenicetourism.com

Rochdale è una cooperativa sociale di tipo B, attiva a Venezia dal 1998. Nella convinzione che esigenze imprenditoriali e finalità sociali non siano affatto inconciliabili ma strettamente collegate, la progettualità della cooperativa risponde all'istanza di avviare percorsi di recupero o inclusione sociale per persone altrimenti emarginate o costrette alla mera assistenza. In tal modo la cooperativa contribuisce a sviluppare la cultura dell'inclusione coinvolgendo persone con gravi difficoltà motorie in lavori a contatto con il pubblico.

Nel 2015 Rochdale ha avviato il progetto easy accessible tourism system, con l'obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di mobilità e accessibilità nel territorio veneto per tutti i cittadini e in particolare per persone con disabilità di diversa natura, anziani, donne con bambini piccoli e scolaresche o gruppi al cui interno vi siano persone con esigenze specifiche. Nell'ambito del progetto easy, Rochdale fornisce o individua il trasporto su mezzi adeguati, offre servizi di accompagnamento e di supporto alla mobilità, suggerisce strutture e soluzioni appropriate.

Per lo svolgimento di queste attività la cooperativa coinvolge una rete di altre imprese locali di trasporti e servizi, cooperative e non. Il sito internet del progetto easy non fornisce semplicemente informazioni sul servizio, ma funge da piattaforma tramite cui organizzare spostamenti e itinerari turistici.



APPENDICE **Normativa**

LEGGE N. 141 DEL 18 AGOSTO 2015

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155)

(GU n. 208 del 08/09/2015)

Vigente al: 23/09/2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 - Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
 - a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, defi-

niti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
 - c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
 3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
 4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Art. 3

Riconoscimento degli operatori

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal

riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Art. 5

Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6

Interventi di sostegno

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per

l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

Art. 7

Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
 - b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
 - c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
 - d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
 - e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.
2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.
3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:
 - a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

- b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;
 - d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;
 - e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
 - f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;
 - g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 28 GIUGNO 2013

Bur n. 54 del 28/06/2013

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e oggetto

- 46
1. La Regione del Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, s'intende per:
 - a) agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a fa-

vorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;

b) fattorie sociali:

- 1) le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge;
- 2) le imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 3

Modalità operative

1. Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:
 - a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
 - b) ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;
 - c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di

benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

- d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'ente locale.
2. Le fattorie sociali, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
3. Per favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio o all'accredimento delle relative strutture.

Art. 4

Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
 - b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri, istituti ed osservatori

esistenti, degli studi e delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
 - a) gli assessori regionali all'agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;
 - b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;
 - c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
 - e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d'intesa fra le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);
 - f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita; ai membri esterni dell'Osservatorio, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Art. 5

Elenco e rete delle fattorie sociali

1. È istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali.
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

Art. 6

Misure di sostegno

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
 - a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";
 - b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;
 - c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroa-

- limentari destinati alla ristorazione collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale;
- d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all'articolo 2, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;
 - e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;
 - f) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
 - g) l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale;
 - h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.

Art. 7

Logo delle fattorie sociali


1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'articolo 3.
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 5.

3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.

Art. 8

Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:
 - a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5;
 - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
 - c) le misure di sostegno di cui all'articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.



■ Finito di stampare nel mese di giugno 2016
presso la tipografia Pixartprinting spa di Quarto d'Altino Venezia
per conto della casa editrice Genesi Design di Mestre Venezia



Questa guida è parte del progetto “Linea Guida: Agricoltura Sociale, gli strumenti operativi” organizzato con la partecipazione della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare. Con questo progetto Legacoop Veneto intende raccogliere la normativa nazionale e regionale relativa all’agricoltura sociale e illustrare le potenzialità imprenditoriali che possono emergere nell’ambito della cooperazione, anche attraverso la presentazione di esperienze realizzate nel panorama della cooperazione associata a Legacoop.

